



Comune di Voltaggio  
Provincia di Alessandria

**COPIA**  
**Deliberazione n. 22**  
**del 27.07.2015 ore 20:35**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:** IMPOSTA UNICA COMUNALE: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 2015.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

1	BISIO Michele	P
2	OTTONELLO Giovanni Bernardo	P
3	BUCICH Alessandro	A
4	GUIDO Francesca	P
5	MOSSETTI Gianfranco	P
6	CAVO Giacomo	P
7	DI BENEDETTO Mauro	P
8	MERLO Paola	P
9	BENASSO Giuseppe	P
10	REPETTO Lorenzo Giovanni	P
11	CAVO Sandra Maria	Dimissionaria

---

Totale presenti **9**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.  
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **BISIO Michele**, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



## Comune di Voltaggio

### Provincia di Alessandria

#### Dibattito così riassunto:

**Consigliere Capogruppo di Minoranza Giuseppe Benasso:** ricorda che il Comune di Santa Margherita Ligure ha abolito la TASI; sotto il profilo formale intende ribadire la contestazione, già formulata in occasione della TASI dell'anno precedente, secondo cui, a proprio giudizio, non è corretto inserire nel novero dei servizi indivisibili, ed a differenza degli altri Comuni, i servizi della scuola e del trasporto pubblico; nel merito insiste perché il Comune istituisca detrazioni per talune categorie di contribuenti, quali i soggetti anziani titolari di pensione ai minimi, e che si ritrovano case grandi; ad esempio, a proprio giudizio, situazioni come queste dovrebbero fruire di esenzione, per il cui finanziamento si potrebbe ricorrere attraverso altre entrate quali IMU e IRPEF;

#### su relazione giuridica del segretario comunale:

**VISTO** l'articolo 1 comma 639 L. 147/2013, che dispone l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTO**, in materia di TASI, l'articolo 1 L. 147/2013, commi da 669 a 678, 681, 682, 687, 688, ai sensi del quale:

- il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli (comma 669 come sostituito dall'articolo 2 comma 1 D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014);
- la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 (comma 671);
- in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (ibidem);
- in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto (comma 672);
- in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie (comma 673);
- la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) (comma 675);
- l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille (comma 676);
- il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 D. Lgs. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento (ibidem);
- il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile) (comma 677);
- per gli anni 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille (comma 677, come modificato dall'articolo 1 comma 1 D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014, nonché dall'articolo 1 comma 679 lettera a) L. 190/2014);
- per gli anni 2014 e il 2015, nella determinazione delle aliquote possono essere superati i limiti citati, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse

equiparate di cui all'articolo 13 comma 2 D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dal citato articolo 13 D.L. 201/2011 (comma 677, come modificato dall'articolo 1 comma 1 D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014, nonché dall'articolo 1 comma 679 lettera b) L. 190/2014);

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13 comma 8 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'uno per mille, di cui al comma 676 (comma 678);
- nel caso in cui l'unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria (comma 681);
- l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (ibidem);
- ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU (comma 687);

**VISTO** l'articolo 1 comma 682 L. 147/2013, ai sensi del quale la potestà regolamentare del Comune ai sensi dell'articolo 52 D. Lgs. 446/1997, concerne, per quanto riguarda la TASI:

- la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

**VISTO** l'articolo 1 comma 679 L. 147/2013, che prevede che il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 D. Lgs. 446/1997, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di abitazioni con unico occupante, di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, di locali, diversi dalle abitazioni, e di aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, di abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, di fabbricati rurali ad uso abitativo;

**VISTO** l'articolo 1 comma 688 L. 147/2013, come riscritto dall'articolo 1 comma 1 lettera b) D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014, successivamente, modificato dall'articolo 4 comma 12-quater D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 89/2014; in merito al versamento della TASI, ai sensi del quale, in particolare:

- esso è effettuato, in deroga all'articolo 52 D. Lgs. 46/1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 D. Lgs. 241/1997, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale, peraltro, si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;
- è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9 comma 3 D. Lgs. 23/2011, e, pertanto, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre;
- è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
- il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3 D. Lgs. 360/1998 e s.m.i., alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato D. Lgs. 360/1998 e s.m.i.;
- in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;
- a decorrere dall'anno 2015, i Comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

con riferimento alla normativa sopra citata;

### **DATO ATTO CHE:**

- ai sensi dell'articolo 53 comma 16 L. 388/2000, come sostituito dall'articolo 27 comma 8 L. 448/2001, il termine previsto per le deliberazioni concernenti aliquote e tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 comma 3 D. Lgs. 360/1998, le tariffe dei servizi pubblici locali, per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- ai sensi del citato articolo 53 comma 16 L. 388/2000, i regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- ai sensi dell'articolo 1 comma 169 L. 296/2006, gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma purché entro il detto termine, avendo effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- ai sensi del citato articolo 1 comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata approvazione entro il detto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

**DATO ATTO CHE** il termine di approvazione per il bilancio di previsione 2015, differito inizialmente al 31/03/2015 con D.M. del 30.12.2015, ulteriormente differito al 31.05.2015 con D.M. del 16.03.2015, è ulteriormente differito al 30.07.2015 con D.M. 13.05.2015, adottato ai sensi dell'articolo 151 comma 1 D. Lgs. 267/2000;

**VISTO** il Regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili TASI del Comune di Voltaggio, approvato con deliberazione C.C. n. 29/2014 in data 08/09/2014;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 4 del detto Regolamento, che demanda alla deliberazione annuale, avente natura regolamentare ai sensi dell'articolo 52 D. Lgs. 446/1997, di determinazione delle tariffe, altresì, la determinazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura il tributo è diretto;

**RITENUTO**, sulla base delle risultanze del bilancio di previsione dell'esercizio 2015, procedere all'individuazione, confermativa, dei servizi indivisibili prestati dal Comune di Voltaggio, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

- illuminazione pubblica € 38.900,00;
- manutenzione strade pubbliche, compreso sgombero neve, videosorveglianza e quota parte spesa personale adibito al servizio viabilità € 37.500,00;
- servizio di polizia locale € 11.300,00 (quota parte del personale addetto);
- scuola materna ed elementare e contributo per trasporto pubblico utilizzato dagli studenti € 24.250,00;
- parchi e servizi per la tutela del verde € 14.120,00, compresa quota parte spesa personale;
- servizi nel settore sociale € 13.900,00;
- trasporti pubblici locali e servizi connessi € 12.000,00;
- servizio anagrafe e stato civile, quota parte personale € 11.000,00;
- servizio cimiteriale € 8.550,00;

**RITENUTO** stabilire che la copertura del costo da coprire per il 2015, pari, ai sensi di quanto precede, a euro 171.520,00, ammonti al 73,46% e, pertanto, per introito di euro 126.000,00, e, conseguentemente, procedere a stabilire le seguenti aliquote della TASI del Comune di Voltaggio per l'anno 2015:

- aliquota per abitazione principale e relative pertinenze come definite dall'articolo 13 comma 2 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, e s.m.i., con esclusione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: **2,5 per mille**;
- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze: **2 per mille**;
- aliquota per i fabbricati produttivi di Categoria catastale D: **1,5 per mille**;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13 comma 8 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, e successive modificazioni: **1 per mille**;
- aliquota per tutti gli altri immobili, in particolare aree edificabili: **1,5 per mille**;

**DATO ATTO CHE** l'introito di cui sopra va assicurato, in considerazione delle necessità di bilancio, previa effettuata ponderazione della distribuzione del carico tributario sull'utenza, rimandando *per relationem* allo schema di Bilancio Previsionale per l'esercizio finanziario 2015, la cui scelta discrezionale appare demandata alla valutazione dell'organo politico, in considerazione dell'autonomia finanziaria dell'ente, sulla base del fabbisogno della spesa corrente, con particolare riferimento alle necessità di investimento, e in relazione alla diminuzione della risorsa disponibile legata al Fondo di solidarietà, nel legittimo esercizio della discrezionalità amministrativa in sede delle diverse opzioni in tema di politica fiscale, con particolare riferimento alle opzioni effettuate in merito al tasso di copertura dei servizi a domanda, in merito alla copertura dei costi del servizio rifiuti solidi urbani attraverso la TARI, in merito al gettito dell'addizionale comunale all'Irpef ed in merito al gettito dell'IMU;

**DATO ATTO CHE** l'opzione tiene conto della correlativa opzione in materia di aliquote dell'IMU, nel rispetto del vincolo previsto dall'articolo 1 comma 677 L. 147/2013, concernente la sommatoria delle aliquote della TASI e dell'IMU relative a ciascuna tipologia di immobile, affinché la medesima non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 in relazione alle dette tipologie;

**DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'articolo 8 comma 8 del Regolamento Comunale della TASI, ed ai sensi dell'articolo 1 comma 681 L. 147/2013, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

**DATO ATTO CHE**, in conformità all'articolo 1 comma 688 L. 147/2013, e s.m.i., le scadenze di pagamento della TASI sono le seguenti:

- rata di acconto: 16 giugno 2015
- rata di saldo: 16 dicembre 2015

**VISTO:**

- il D. Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

**DATO ATTO CHE**, sulla deliberazione, vengono apposti

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;
- il parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, 147 bis D. Lgs. 267/2000 nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

**Con votazione legalmente espressa, che ha luogo in forma palese e per alzata di mano, con il seguente esito:**

- **Presenti: 09 ;**
- **Astenuti:0;**
- **Votanti: 09;**
- **Favorevoli:07;**
- **Contrari: 02 (BENASSO Giuseppe, REPETTO Lorenzo Giovanni);**
- 

### **DELIBERA**

1. Di individuare, confermativamente, per l'anno 2015, quale atto di natura regolamentare ai sensi dell'articolo 52 D. Lgs. 446/1997, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili TASI, i servizi indivisibili da finanziare mediante la TASI prestati dal Comune di Voltaggio, con indicazione analitica dei relativi costi, secondo quanto segue:
  - illuminazione pubblica € 38.900,00;
  - manutenzione strade pubbliche, compreso sgombero neve, videosorveglianza e quota parte spesa personale adibito al servizio viabilità € 37.500,00;
  - servizio di polizia locale € 11.300,00 (quota parte del personale addetto);
  - scuola materna ed elementare e contributo per trasporto pubblico utilizzato dagli studenti € 24.250,00;
  - parchi e servizi per la tutela del verde € 14.120,00, compresa quota parte spesa personale;
  - servizi nel settore sociale € 13.900,00;
  - trasporti pubblici locali e servizi connessi € 12.000,00;
  - servizio anagrafe e stato civile, quota parte personale € 11.000,00;
  - servizio cimiteriale € 8.550,00;
2. Di stabilire, confermativamente, per l'anno 2015, quale atto di natura regolamentare ai sensi dell'articolo 52 D. Lgs. 446/1997, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili TASI, la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati al punto **1.** del presente dispositivo coperti con la TASI pari al 73,46 per cento, per introito presunto di euro 126.000,00;
3. Di stabilire, confermativamente, per l'anno 2015, quale atto di natura regolamentare ai sensi dell'articolo 52 D. Lgs. 446/1997, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili TASI, le seguenti aliquote del Comune di Voltaggio:
  - aliquota per abitazione principale e relative pertinenze come definite dall'articolo 13 comma 2 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, e s.m.i., con esclusione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: **2,5 per mille;**
  - aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze: **2 per mille;**
  - aliquota per i fabbricati produttivi di Categoria catastale D: **1,5 per mille;**
  - aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13 comma 8 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, e successive modificazioni: **1 per mille;**
  - aliquota per tutti gli altri immobili, in particolare aree edificabili: **1,5 per mille;**
4. Di dare atto, confermativamente, per l'anno 2015, che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
5. Di dare atto che le scadenze di pagamento della TASI sono le seguenti:
  - rata di acconto: 16 giugno 2015
  - rata di saldo: 16 dicembre 2015.

*Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to (Avv. Gian Carlo RAPETTI)

*Parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica attestante altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to (Caterina Rosa TRAVERSO)

**IL PRESIDENTE**  
F.to ( *Michele BISIO* )

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to ( *Avv. Gian Carlo RAPETTI* )

---

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Voltaggio (<http://albo.studiok.it/voltaggio/albo/index.php>) accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno **09/10/2015** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il **24/10/2015**.

Dalla Residenza Comunale, li **09/10/2015**.

**IL MESSO COMUNALE**

F.to ( *Roberto Carrea* )

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to ( *Avv. Gian Carlo Rapetti* )